



Prot. n. 4610 c/01 b

Mistretta 18-09-2018

## CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE


### TRA

**L'I.I.S. A. Manzoni di Mistretta con sede in Mistretta, in persona del legale rapp.te il Dirigente Scolastico prof.ssa Amoroso Antonietta e il Professore Lombardo Nicola**

1. Il committente conferisce incarico al prof. Lombardo Nicola il quale accetta di prestare la propria attività di collaborazione occasionale avente per oggetto: sistemazione e aggiornamento Sito Internet Istituto Manzoni Mistretta;
2. Il collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità e le richieste che saranno a lui avanzate dagli organi direttivi della società, nei limiti e con le modalità del presente contratto;
3. La prestazione avrà inizio con il giorno **20/09/2018** per terminare inderogabilmente il giorno **31/08/2019**;
4. Il corrispettivo della prestazione viene stabilito forfettariamente e onnicomprensivo di € 700,00, Tale somma dovrà essere corrisposta posticipatamente al termine del contratto. Sarà facoltà delle parti prevedere la corresponsione di acconti;
5. Il committente si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave inadempimento che renda non perseguibile il rapporto fiduciario instaurato. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno dieci giorni a mezzo raccomandata. Il Collaboratore potrà sempre, se lo ritiene opportuno far prevenire le proprie osservazioni e contestazioni entro cinque giorni dal ricevimento del preavviso;
6. Controversie per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'interpretazione del presente contratto, ovvero alla sua applicazione, si espletterà un tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Messina;
7. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportare le norme vigenti in materia purchè non in contrasto con quanto è previsto;
8. Tutte le clausole del presente atto sono da considerarsi essenziali ed inderogabili, in tal caso

**Istituto di Istruzione Superiore "Alessandro Manzoni"**  
Con sedi associate di Liceo Classico e Liceo Scientifico - Mistretta  
Istituto Tecnico per il Turismo - S. Stefano di Camastra Istituto Tecnico Agrario - Caronia  
Codice meccanografico MEIS001004 - C.F. 85000490830  
Via Nazionale, 182 - 98073 MISTRETTA  
Web: [www.iismanzoni.it](http://www.iismanzoni.it) - e-mail: [MEIS001004@istruzione.it](mailto:MEIS001004@istruzione.it)  
Tel: +39 0921 381135 - Tel. D.S.: +39 0921 383528 - Fax: +39 0921 383390





l'inosservanza di anche una sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente;

9. Il Committente, inoltre, dovrà prevedere a sollevare da ogni responsabilità civile il collaboratore e provvedere a stipulare in proprio idonea polizza assicurativa in favore del Collaboratore a copertura dei seguenti rischi: responsabilità civile verso terzi, ivi comprese le spese legali ed i danni arrecati eventualmente alla società; tutela giudiziaria.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Collaboratore

*Nicole H. Lombardi*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof/ssa Antonietta AMOROSO)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 - comma 2 - del D. Lgs. N.39 del 1993

**meis001004-Pec**

---

**Da:** nicolamaria.lombardo@pec.it  
**Inviato:** venerdì 21 settembre 2018 19:25  
**A:** IIS Manzoni  
**Oggetto:** Alla cortese attenzione del DSGA Dott.ssa Nicoletta Patti  
**Allegati:** Contratto collaborazione controfirmato.pdf

Si allega Contratto controfirmato

Cordiali Saluti

Nicola M. Lombardo

